

# AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO, DIRITTO DI AZIONE EX ART. 24 COST., EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE: UNA CONVIVENZA IMPOSSIBILE?

di Angelo Scala\*

Sommario: 1. La motivazione della sentenza della Corte cost. n. 49/2011. - 2. Il rapporto tra tutela in forma specifica e tutela risarcitoria. - 3. Una possibile soluzione.

## 1. La motivazione della sentenza della Corte cost. n. 49/2011

Ad onta della sua laconica (per non dire introversa) motivazione, la sentenza n. 49/2011 della Corte costituzionale<sup>1</sup> costituisce una decisione di notevole rilievo sistematico, da almeno tre punti di vista tra loro connessi.

In primo luogo, ribadisce la piena efficacia del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, che mal si concilia con ingerenze della giurisdizione statale tali da porre nel nulla gli effetti degli atti degli organi della giustizia sportiva, fino al potenziale annullamento della sanzione disciplinare inflitta in sede «domestica»<sup>2</sup>.

In secondo luogo, accoglie una lettura dell'art. 24 Cost. squisitamente «sostanzialistica», nel senso che la disposizione costituzionale garantisce l'accesso alla tutela giurisdizionale solo in presenza di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, con la doppia conseguenza che: a) di fronte alla disciplina (regolamentare, organizzativa e statutaria) delle regole sportive (c.d. regole tecniche) non sono prospettabili diritti soggettivi o interessi legittimi giudizialmente azionabili; in altri termini, alle regole tecniche non può essere attribuita la natura di norme di relazione dalle quali possano derivare posizioni di diritto soggettivo o interesse legittimo. Ne consegue che, per esempio, è da considerare non tanto inammissibile (per difetto di giurisdizione) quanto infondata (per mancanza di una situazione soggettiva di cui l'attore risulta titolare) la domanda giudiziale diretta ad ottenere l'attribuzione dello scudetto di pallacanestro alla squadra alla quale erroneamente si è annullato il canestro decisivo della finale per presunto decorso del tempo (in termini simili, si pensi

---

\*Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.

<sup>1</sup> Commentata, tra gli altri, da G. FACCI, *Il risarcimento del danno come punto di bilanciamento tra il controverso principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'art. 24 Cost.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 417.

<sup>2</sup> Nell'economia del presente lavoro ci si limiterà all'indicazione di alcune note essenziali. Per l'esame della dottrina sulla giurisdizione «domestica» dell'ordinamento sportivo si vedano comunque, tra i moltissimi, G. NAPOLITANO, *Sport*, voce del *Diz. dir. pubbl.*, S. CASSESE (a cura di), Milano, 2006; L. FERRARA, *Giustizia sportiva*, voce dell' *Enc. dir.*, aggiornamento 2010, vol. III, p. 491; G. GUARINO, *Lo sport quale formazione sociale di carattere sovranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, Milano, 1996, p. 356 ss. Nella prospettiva più squisitamente processuale si segnala, oltre al «classico» studio di F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, il recente contributo di F. AULETTA, voce *Sport*, G. VERDE (a cura di) in *La giurisdizione, dizionario del riparto*, Bologna, 2010, p. 687, in particolare per l'originale e condivisibile ricostruzione delle contraddizioni del sistema di riparto della funzione giurisdizionale nell'ambito del fenomeno sportivo.

all'ipotesi in cui si chiedi il risarcimento del danno patito per l'illegittima concessione di un calcio di rigore decisivo ai fini del risultato di una partita di calcio); b) allorquando il provvedimento disciplinare, emanato nell'ambito dell'ordinamento sportivo, incida su (ovvero leda) interessi legittimi/diritti soggettivi (come nella vicenda oggetto del giudizio davanti al TAR Lazio, giudice remittente della questione esaminata dalla Corte costituzionale, in cui un dirigente sportivo viene squalificato a causa di suoi asseriti comportamenti illeciti nell'esecuzione della sua attività professionale, con evidente riflesso della sanzione sui diritti patrimoniali e non patrimoniali del tesserato), la tutela del diritto di azione risulta costituzionalmente imposta, nel senso che non si può impedire alla parte di agire in giudizio per la tutela della situazione giuridica di cui si afferma titolare. Viene disattesa, così, quella opinione giurisprudenziale per la quale, di fronte ai provvedimenti degli organi appartenenti all'ordinamento sportivo non vi siano mai situazioni attive tutelabili in sede giurisdizionale, essendo riservata ogni decisione sulla legittimità della sanzione (anche ai fini risarcitori) all'autonomia dell'ordinamento sportivo, come invece ritenuto, per esempio, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nel c.d. caso Catania (nel quale si chiedeva al giudice di annullare la decisione con la quale si era disposta la squalifica del campo del Catania sino alla fine del campionato<sup>3</sup>).

La Corte, invece, implicitamente ma inequivocabilmente, ribadisce la atipicità dell'art. 24 Cost., nel senso che, indipendentemente dall'esistenza di una norma di legge che lo abiliti a ciò, ognuno ha il diritto di agire in giudizio per chiedere e ottenere l'accertamento giudiziale di un diritto del quale si ritiene titolare.

In terzo luogo, la Corte riconosce come ai fini del rispetto dell'art. 24 Cost. sia sufficiente l'attribuzione al titolare del diritto di una semplice tutela risarcitoria, con esclusione della tutela in forma specifica. Come afferma la Corte, la mancanza di un giudizio di annullamento non viola l'art. 24 Cost., costituendo semplicemente una diversificata modalità di tutela giurisdizionale. Se a ciò si aggiunge come nel caso di specie difficilmente il giudizio di annullamento potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo, il sistema di tutela comminato dal legislatore appare, conclude la sentenza, costituzionalmente legittimo. Una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva (il cui previo esperimento costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, secondo il principio della c.d. pregiudizialità sportiva) il soggetto che ritiene leso il proprio diritto da un provvedimento disciplinare può agire davanti al giudice amministrativo (in particolare, il TAR Lazio) e chiedere il risarcimento dei danni. Si sposa così la tesi fatta propria dal Consiglio di Stato, secondo la quale l'eventuale illegittimità della sanzione disciplinare può essere posta esclusivamente alla base di un'azione di risarcimento dei danni (per es., sopportati da una società calcistica a causa della

---

<sup>3</sup> Cons. reg. sic., n. 1048/2007, tra l'altro in *Diritto dello Sport*, 2007, n. 6, con nota di E. LUBRANO, *La sentenza abbonati - Catania: il Consiglio Siciliano e il rischio del ritorno della tutela giurisdizionale nello sport al paleozoico?!* e in *Dir. proc. amm.*, 2008, p. 1128, con nota di M. DEL SIGNORE, *Sanzioni sportive. Considerazioni sulla giurisdizione da parte di un giudice privo di competenza funzionale.*

retrocessione dovuta ad una illegittima penalizzazione<sup>4</sup>) e non costituire l'occasione di un giudizio di annullamento dell'atto (come invece ritenuto in più occasioni dal TAR Lazio, per es., nel c.d. caso Moggi, nel quale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di annullamento di una sanzione, potenzialmente in grado di arrecare un grave pregiudizio ai diritti patrimoniali e di immagine del tesserato<sup>5</sup>).

Il sistema dei rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale che scaturisce dal combinato disposto di quanto previsto dalla l. n. 280/2003 e di Corte Cost. n. 49/2011, in sostanza, risulta essere questo: 1) irrilevanza delle c.d. regole tecniche, nel senso della insussistenza di alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile davanti ad un organo giurisdizionale; 2) ammissibilità di una tutela esclusivamente risarcitoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari resi nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ove tali provvedimenti incidano su diritti soggettivi, ferma restando la necessità di esperire preventivamente i rimedi previsti dall'ordinamento sportivo; 3) impugnabilità davanti al giudice amministrativo di alcuni provvedimenti degli organi sportivi, in particolare di tutti quegli atti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o delle federazioni sportive non riservate al sindacato esclusivo degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo; 4) proponibilità di una domanda rivolta al giudice ordinario, nel caso di controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (sempre che non sia presente una clausola compromissoria che devolva la controversia a collegi arbitrali).

## 2. *Il rapporto tra tutela in forma specifica e tutela risarcitoria*

L'esame della motivazione adottata dalla Corte costituzionale e, più in generale, il sistema di tutela sopra delineato, suscita alcune perplessità, imponendo al contempo di verificare la praticabilità di una diversa ricostruzione del fenomeno, maggiormente compatibile con i valori costituzionali.

Dal primo punto di vista, mi pare necessario osservare come l'iter logico seguito dalla Corte non sia perfettamente coerente, a partire dall'affermazione per cui si considera pienamente legittima la limitazione della tutela giurisdizionale alla sola azione risarcitoria.

Come recentemente osservato da autorevole dottrina<sup>6</sup>, in termini generali la tutela del diritto di azione non si spinge fino ad imporre la tutela in forma specifica in luogo di quella risarcitoria. Infatti, l'individuazione delle utilità conseguibili dal soggetto leso dalla condotta anti-giuridica altrui appartiene alla sfera del diritto sostanziale e non coinvolge il diritto processuale di azione (nel senso che l'eventuale domanda diretta ad ottenere una forma di tutela non riconosciuta dal legislatore sostanziale sarebbe infondata e non inammissibile); inoltre, esiste un'ampia discrezionalità del legislatore sostanziale nella scelta su

---

<sup>4</sup> Cfr. Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782; per una efficace critica a questa pronuncia vedi, tra molti, M. SPASIANO, *La giustizia sportiva innanzi al giudice amministrativo: problemi aperti*, in *Ordinamento sportivo e calcio professionistico*, a cura di R. Lombardi, Milano 2009, p. 113 ss.; G. AMBROSIO, *I rapporti tra l'ordinamento sportivo e la garanzia dell'azione ex art. 24 cost.*, in *Gazzetta Forense* 2010, p. 101 ss.

<sup>5</sup> Si tratta della pronuncia n. 2472 del 19 marzo 2008, sulla quale vedi le interessanti considerazioni di P. SANDULLI, *I limiti della giurisdizione sportiva*, in *Foro amm. TAR*, 2008, p. 2088 ss.

<sup>6</sup> R. ORIANI, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, in *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, Napoli, 2009, p. 849 ss., spec. p. 887 ss.

come modulare le forme di tutela concretamente attribuite ad un soggetto, senza che si possa considerare di per sé illegittima l'assegnazione del solo diritto al risarcimento del danno, come dimostrano, tra gli altri, i casi del lavoratore illegittimamente licenziato (che nelle imprese sotto i quindici dipendenti ha diritto solo al risarcimento del danno), quello dei soci o dei terzi danneggiati dalla fusione ai sensi dell'art. 2504 *quater* c.c. o ancora quello di alcuni soci non in possesso di un determinato numero di azioni di fronte all'invalidità di una delibera di società per azioni, ipotesi tutte nelle quali si limita il diritto riconosciuto al soggetto leso dall'atto invalido ai soli profili risarcitori, con una scelta legislativa che, anche secondo la Corte costituzionale, non viola l'art. 24 Cost.

È però altrettanto vero che l'adozione di una simile tecnica da parte del legislatore costituisce un'eccezione nell'ambito del sistema di tutela dei diritti soggettivi, tendenzialmente finalizzato a consentire, nella prospettiva della realizzazione dell'effettività della tutela giurisdizionale al soggetto che ha ragione, tutte quelle utilità di cui è titolare sul piano sostanziale e, dunque, nel caso di opposizione ad un atto o ad una sanzione disciplinare, l'annullamento dell'uno o dell'altro. In questo senso, peraltro, non soltanto si sono rivolte di recente le acute osservazioni di parte della dottrina (anche alla luce della normativa comunitaria, univocamente orientata in questo senso<sup>7</sup>), ma si è espressa anche la Corte di cassazione la quale, soprattutto (ma non solo) in tema di tutela del lavoratore<sup>8</sup> (se del caso anche dirigente pubblico<sup>9</sup>) illegittimamente licenziato o revocato, ha chiarito come la tutela in forma specifica debba considerarsi la forma di realizzazione del diritto da preferire in termini generali.

Ciò significa che, se non è di per sé incostituzionale, ai sensi dell'art. 24 cost., l'attribuzione sul piano sostanziale di un semplice diritto al risarcimento in luogo di quella all'annullamento della sanzione disciplinare, nondimeno una simile scelta di tecnica legislativa deve essere esplicitamente contenuta nella norma di legge e non il frutto di un'interpretazione analogica/estensiva.

Nel caso dell'ordinamento sportivo, invero, si fatica a rinvenire una sola disposizione atta a negare l'attribuzione della tutela in forma specifica al tesserato che intende impugnare la sanzione disciplinare. Un simile effetto, in particolare, non mi pare possa essere attribuito all'art. 2 l. n. 280/2003, nella parte in cui si limita a prevedere la riserva di competenza della giustizia sportiva sulle questioni disciplinari.

Una tale previsione, lungi dall'indicare le forme di tutela riconosciute alla parte e utilmente azionabili in via giurisdizionale, si limita ad escludere la possibilità di un suo ricorso alla giustizia statale.

Una volta però che la norma sia interpretata nel senso che essa non può escludere la facoltà di agire in giudizio per ottenere l'accertamento giudiziale di diritti rilevanti per l'ordinamento statale (come fa la Corte costituzionale con la sentenza n. 49/2011) non si comprende come si possa limitare l'ampiezza di tali diritti, riducendola alla sola forma risarcitoria.

In parole forse più semplici, o l'autonomia dell'ordinamento sportivo costituisce un valore tale da escludere ogni forma di intervento del giudice

---

<sup>7</sup> I. PAGNI, *Tutela specifica e tutela per equivalente*, Milano, 2005.

<sup>8</sup> Vedi la fondamentale Cass., 10 gennaio 2006, n.141, tra l'altro in *Foro it.*, 2006, I, c. 704, con nota di D. DALFINO e A. PROTO PISANI.

<sup>9</sup> Vedi Cass., 10 febbraio 2009, n. 3677, tra l'altro in *Foro it.* 2009, I, c. 3079, con nota di G. D'AURIA, *Dirigenti pubblici: garanzie nel conferimento degli incarichi e tutela reale contro i licenziamenti illegittimi (con brevi note sulla riforma della dirigenza nella «legge Brunetta»)*.

statale - per cui nei confronti del fenomeno sportivo non è affatto ipotizzabile una qualunque situazione giuridica attiva di cui possa considerarsi portatore il destinatario alla sanzione (secondo la prospettiva che si è visto è stata fatta propria dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana) - oppure, una volta imboccata la strada costituzionalmente doverosa dell'azionabilità dei diritti incisi dal provvedimento disciplinare e, dunque, connessi con l'ordinamento sportivo, se ne dovrebbe riconoscere la piena effettività, comprensiva del diritto all'annullamento in assenza di un'esplicita previsione di legge in senso contrario (in termini non dissimili da quelli indicati dalla giurisprudenza del TAR Lazio, ma disattesi dal Consiglio di Stato).

La soluzione di compromesso tratteggiata dalla Corte costituzionale, oltre a non essere consolidata nell'esperienza giurisprudenziale (contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza n. 49/2011), non pare, dunque, accoglibile.

Né a diverse conseguenze potrebbe giungersi richiamando la circostanza che in molti casi l'intervento giurisdizionale possa apparire inutile, in quanto naturalmente destinato a realizzarsi quando già si sono prodotti gli effetti della sanzione (alla luce dell'obbligo legislativamente imposto di perseguire preventivamente tutti i gradi della «giurisdizione sportiva»). Un simile argomento, pure adombrato dalla Corte, infatti, oltre ad essere palesemente atecnico, non appare sempre pertinente, ben potendosi immaginare ipotesi in cui la giustizia statale intervenga, ove necessario in via cautelare, in tempo utile a eliminare il potenziale danno (per esempio, si immagini il caso di una penalizzazione in classifica comminata ad inizio campionato, in astratto certamente rimuovibile prima che il campionato finisca).

Se poi si allarga lo sguardo oltre la prospettiva dell'art. 24 Cost., si può verificare come, in ogni caso, la motivazione della Corte non sia tale da scongiurare la prospettazione di un diverso profilo di incostituzionalità della l. n. 280/2003, fondato sulla violazione dell'art. 3 Cost. Di fronte a situazioni sostanziali analoghe di cui sono titolari più soggetti, infatti, non pare consentita l'adozione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela significativamente diversi, che non sia *aliunde* giustificabile; perché mai solo il tesserato del CONI perderebbe il diritto ad ottenere la reintegrazione della situazione giuridica violata?

Infine, anche la distinzione tra regole tecniche irrilevanti per l'ordinamento e provvedimenti disciplinari idonei - ove incidenti su diritti soggettivi e/o interessi legittimi - ad essere sindacati dal giudice statale, sia pure ai soli fini di eventuale risarcimento del danno, non risulta pienamente coerente con le conclusioni cui giunge la Corte. Se, infatti, a fronte di un'asserita violazione di un diritto soggettivo, non si può escludere la possibilità di agire davanti al giudice amministrativo (e, dunque, è l'esistenza di una situazione soggettiva di cui ci si afferma titolari e si chiede tutela che costituisce il presupposto per la legittimazione ad agire in giudizio), come stabilisce la Corte, non è da escludere che anche nel caso dell'applicazione delle c.d. regole tecniche si possa prospettare la violazione di un diritto (a natura patrimoniale o meno) rilevante per l'ordinamento. Si pensi al caso dell'atleta squalificato a causa di una sua condotta contraria alla lealtà sportiva e moralmente riprovevole, il quale lamenti che la prova televisiva utilizzata per infliggergli la squalifica (la quale ha determinato un danno morale - alla sua immagine di atleta - e patrimoniale perché ha ricevuto una decurtazione dello stipendio da parte della società) sia stata artificiosamente confezionata (sempre che si considerino le norme attinenti alla squalifica degli atleti come norme tecniche), o al caso del tesserato

il quale chieda il risarcimento del danno causato al suo patrimonio (per esempio, partecipazioni azionarie) dalla mancata concessione di un goal in una partita di calcio, con la conseguente perdita da parte della società di cui è azionista della possibilità di partecipare alle competizioni europee, con tutti gli effetti economici che ne derivano.

### 3. *Una possibile soluzione*

L'impressione che si ha, in definitiva, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 è che la salvaguardia del valore di autonomia dell'ordinamento sportivo, bilanciata dal rispetto del diritto di azione ex art. 24 Cost., debba passare per una diversa strada (tale da evitare, sia detto per inciso, che si possano proporre azioni risarcitorie dal valore potenzialmente illimitato nei confronti delle autorità sportive). In questa prospettiva, si potrebbe ragionare sulla possibilità di considerare come, per effetto della spontanea iscrizione del tesserato ad una delle componenti dell'ordinamento sportivo, si realizzi una sorta di rinuncia preventiva alla giurisdizione statale, non diversa da quella che caratterizza certamente il fenomeno dell'arbitrato irrituale. Così, come chi si iscrive ad un'associazione o ad un partito politico rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi al rispetto delle regole interne dell'ente (di guisa che, per esempio, la violazione delle norme interne in tema di individuazione dei candidati alle elezioni sotto l'insegna di quel partito non è giudizialmente sindacabile, così come non lo è il procedimento di selezione del segretario di un partito politico<sup>10</sup>) anche i tesserati del CONI accettano, aderendo alla federazione di appartenenza, di sottostare alla giustizia «domestica», facendo proprie le decisioni degli organi sportivi.

Un'eventuale domanda diretta ad ottenere in sede giudiziale (anche a fini risarcitori) l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare, non sarebbe dunque inammissibile, quanto piuttosto infondata, considerato che la fonte di regolamentazione dei rapporti con gli organi dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nelle decisioni della giustizia sportiva (non diversamente da come andrebbe considerata infondata una domanda proposta allo scopo di sovvertire nel merito il contenuto di un lodo arbitrale irrituale). In questa direzione, al di là delle ipotesi nelle quali il legislatore vieta che la preventiva rinuncia alla giurisdizione coinvolga un sindacato sul merito delle situazioni incise (i casi di impugnabilità dei provvedimenti degli organi sportivi davanti al tribunale amministrativo), il richiamo contenuto nella legge alla rilevanza giuridica degli interessi lesi potrebbe essere interpretato nella logica del giusto procedimento: l'insindacabilità delle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva presuppone e implica il rispetto dei diritti fondamentali al contraddittorio, alla prova, all'imparzialità del giudice etc. etc. Al giudice statale, in altri termini, sarebbe impedito un sindacato sul merito-legittimità degli atti e dei provvedimenti degli organi sportivi, ma gli si riconoscerebbe la possibilità di controllare il rispetto delle regole fondamentali (quelle che potremmo definire di ordine pubblico processuale) che devono sovrintendere all'adozione del provvedimento disciplinare.

A conforto di questa soluzione, che prospetto come mera ipotesi di lavoro, si può invocare l'esperienza comparatistica. Com'è noto, per es., la giurisprudenza tedesca, chiamata a decidere sui limiti dell'autonomia dell'ordinamento

---

<sup>10</sup> In quest'ultimo senso, per es., Trib. Roma, 11 settembre 2007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2922, con nota di A.M. PERRINO.

sportivo, è giunta a conclusioni non troppo diverse, consentendo il controllo e l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti delle federazioni sportive (anche e soprattutto per) violazione delle norme relative al rispetto dei principi procedurali fondamentali per uno stato di diritto (in particolare, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa<sup>11</sup>). Del resto, se si volge lo sguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ci si accorge come, da un lato, il diritto di accesso al giudice possa essere garantito anche attraverso il ricorso ad organi di giustizia non statali (per esempio un'autorità amministrativa), dall'altro lato, anche il procedimento svolto presso tali organi deve rispettare, con gli adattamenti del caso, le regole del giusto processo e condurre ad una decisione impugnabile in via giurisdizionale per violazione delle suddette regole (anche se non mancano pronunce che impongano la necessità di almeno un grado di giudizio a cognizione piena sui presupposti del provvedimento<sup>12</sup>).

Certamente, la strada indicata pone il problema di verificare i rapporti tra natura dei provvedimenti degli organi disciplinari (che la giurisprudenza nega possano essere considerati lodi arbitrali) e ricorso eventuale alla giustizia arbitrale sportiva. Sul punto mi limito a segnalare come, di recente, si sia già prospettata (in materia di impugnazione delle decisioni del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport), con brillanti argomenti, la possibilità di impugnare il lodo in sede giurisdizionale ordinaria nelle forme dell'art. 829 c.p.c., per cui un sindacato «demolitorio» del giudice statale ma riservato meramente al controllo del rispetto di alcune regole procedurali e non attinenti al merito della sanzione potrebbe non costituire una novità assoluta (anche se, nel caso del TNAS, andrebbe verificato il rapporto tra fase rescindente e fase rescissoria del giudizio di impugnazione)<sup>13</sup>.

In definitiva, ove si intendesse lavorare su una simile ipotesi ricostruttiva (che, sia detto per chiarezza, esclude il pericolo della violazione dell'art. 102 Cost., in quanto gli organi di giustizia sportiva non sarebbero giudici speciali, così come non lo sono gli arbitri, ma ci si troverebbe di fronte ad una legittima limitazione al monopolio statale della giurisdizione) lo sforzo dell'ordinamento sportivo dovrebbe essere quello di preoccuparsi di adeguare il procedimento disciplinare sportivo alle regole del giusto processo.

Forse non è un'impresa facile, ma è meglio che essere chiamati a risarcire i danni per un rigore non fischiato.

---

<sup>11</sup> Cfr. Tribunale di Monaco, 17 maggio 1995, in *Rivista*, 1996, p. 833, con nota di M. DE CRISTOFARO, *Al crepuscolo la pretesa di «immunità» giurisdizionale delle Federazioni sportive?*

<sup>12</sup> Come notato in dottrina, per effetto della giurisprudenza della Corte europea si può notare come attraverso di essa si recuperino a favore delle parti una serie di garanzie concrete, imponendo al legislatore di disciplinare l'organo competente a decidere nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge previsti per gli organi giurisdizionali.

<sup>13</sup> Cfr. A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)